

CAMERA DEI DEPUTATI N. 890

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **TURCHI** e **GHISLANDI**

Annunziata il 15 novembre 1949

Istituzione nei bilanci comunali di un capitolo per l'assistenza all'infanzia.

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come vi è noto uno dei problemi più angosciosi di questo periodo post-bellico è quello dell'assistenza all'infanzia bisognosa, assistenza alimentare, sanitaria, scolastica. I mezzi per provvedere a questa assistenza sono, purtroppo, scarsi, mentre gli istituti che attualmente se ne occupano non sono in grado di esercitarla efficacemente, specie alla periferia.

D'altra parte, per la sua stessa natura, questa assistenza potrà essere tanto più efficiente, quanto più vicini al bisogno siano gli organi e gli istituti che la prestano. I comuni, quindi, appaiono gli enti più idonei a svolgere questa benefica attività.

Ora, non v'è dubbio che allo stato attuale della legislazione, in forza dell'articolo 312 del vigente testo unico della legge comunale e provinciale, le spese che i comuni dedicano all'assistenza all'infanzia possono ben rientrare fra quelle facoltative, essendo evidente l'utilità pubblica delle spese stesse.

Ma è altrettanto evidente che se c'è un settore della vita comunale nel quale più facilmente si verificano da provincia a provincia discordanze nell'azione degli organi di controllo statale, è proprio nel campo della autorizzazione ad inserire certe somme nei bilanci comunali quali spese facoltative. Inoltre i limiti che la legge comunale e provinciale stabilisce ai comuni che abbiano

bilanci deficitari per la erogazione di somme a titolo di spese facoltative, sono tali che in base alla semplice applicazione del citato articolo 312 nella maggior parte dei casi i comuni non potrebbero spendere per l'assistenza all'infanzia nemmeno una lira.

Si rivela perciò la necessità di modificare opportunamente su questo punto la regola generale vigente in materia di spese facoltative e, pur senza includere le spese per l'assistenza all'infanzia tra quelle di carattere obbligatorio, il che potrebbe rappresentare un eccessivo vincolo per l'azione dei comuni, introdurre una norma la quale rimuova per queste spese gli ostacoli che vigono, in linea generale, per tutte le altre spese facoltative.

Si tratta cioè di aggiungere all'articolo 312 una disposizione la quale stabilisca che dette spese debbono essere sempre considerate di utilità pubblica, in modo da impedire che gli organi di controllo contestino tale utilità, e che le spese stesse possano sempre inserirsi nel bilancio, qualunque sia lo stato in cui tali bilanci si trovino.

Appare peraltro opportuno fissare un limite percentuale nei confronti delle entrate che non deve essere mai superato dalle spese in questione, per contemperare le esigenze dell'assistenza con quelle delle finanze comunali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 312 del vigente testo unico della legge comunale e provinciale 5 marzo 1934, n. 383, è aggiunto il seguente comma:

« Sono considerate sempre di utilità pubblica le spese per l'assistenza all'infanzia bisognosa; tali spese possono essere iscritte in bilancio dai comuni in qualsiasi caso, anche al di fuori dei limiti dell'articolo 314, a condizione però che le spese non superino il delle entrate ».